

REPUBBLICA ITALIANA

Sent.26/2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

così composta:

Claudio Galtieri

Presidente

Donato Maria Fino

Consigliere relatore

Eugenio Musumeci

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 26889 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:

- Giuseppe MANTERO (C.F. MNT GPP 63T27 C933X);
- Luigi BRENNNA (C.F. BRN LGU 53P04 C933O);
- Flavio MARTINELLI (C.F. MRT FLV 54D08 L487L);
- Luciano REINA (C.F. RNE LCN 50R20 B486M);
- Daniele RIVA (C.F. RVI DNL 67A10 C933K);
- Rosaria D'ARPA (C.F. DRP RSR 51R54 G273E);

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Ruggero Tumbiolo (C.F. TMB RGR 59T29 A462Y) e dall'avv. Giovanni Murgia (C.F. MRG GNN 69D29 C933U) del Foro di Como ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Guido Demurtas, in Milano, via Lusardi n. 7, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 23 novembre 2011, il Magistrato relatore Cons. Donato Maria Fino, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Adriano Gribaudo e l'Avv. Giovanni Murgia per i convenuti;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 14 febbraio 2011, la Procura regionale chiamava in giudizio presso questa Sezione Giurisdizionale:

1. **Luigi Brenna**, nato a Como (CO) il 04.09.1953 e residente a Laglio (CO) in Via Della Chiesa, 23 C.F. BRNLGU53P04C933O;
2. **Rosaria D'Arpa**, nata a Palermo il 14.10.1951 e residente a Maslianico (CO) in Via XXV Aprile, 10 C.F. DRPRSR51R54G273E;
3. **Giuseppe Mantero**, nato a Como (CO) il 27.12.1963 e residente a Laglio (CO) in Via Casella, 3 C.F. MNTGPP63T27C933X;
4. **Flavio Martinelli**, nato a Uggiate-Trevano (CO) il 08.04.1954 e residente a Laglio (CO) in Via Nuova Regina, 15/a C.F. MRTFLV54D08L487L;
5. **Luciano Reina**, nato a Cammarata (AG) il 20.10.1950 e residente a Laglio (CO) in Via Dei Portici,7 C.F. RNELCN50R20B486M;
6. **Daniele Riva**, nato a Como (CO) il 10.01.1967 e residente a Laglio (CO) in Via Regina, 46 C.F. RVIDNL67A10C933K;

configurando a loro carico – sindaco (**Mantero**), assessori (**Brenna, Martinelli, Reina, Riva**) e segretario comunale (**D'Arpa**) del Comune di Laglio - una responsabilità per danno erariale nascente da affidamento d'incarico a soggetto estraneo all'amministrazione del suddetto Comune e, pertanto, chiedeva che i predetti convenuti fossero condannati al pagamento, in favore del Comune di Laglio, della somma complessiva pari a **€uro 119.340,00**

(centodiciannovemilatrecentoquaranta//00), ciascuno nella misura esposta in citazione e più sotto indicata, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Riferisce la Procura che *“con nota del 5.12.2006 a firma di alcuni consiglieri comunali del Comune di Laglio veniva segnalato che la Giunta Comunale di Laglio con deliberazione 101/2004 aveva autorizzato in assenza dei presupposti di legge la nomina di un collaboratore in staff al Sindaco nella persona del sig. Sergio Molinari”*. *“Dagli elementi acquisiti all’esito dell’istruttoria”*, prosegue l’Organo requirente, *“è stato accertato che la Giunta Comunale di Laglio del Sindaco Avv. Giuseppe Mantero, in carica nel periodo 2003-2008, con deliberazione n. 101 del 4.11.2004, ha istituito un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 267/2000 per supporto nei compiti di indirizzo e controllo, individuando il sig. Sergio Molinari quale soggetto destinato a ricoprire tale ruolo approvando contestualmente lo schema di contratto da sottoscrivere con il predetto. Il successivo 9 novembre il Sindaco in carica Avv. Giuseppe Mantero sottoscriveva quindi il contratto semestrale di collaborazione con il sig. Sergio Molinari concordando un corrispettivo di **Euro 2.500,00 mensili oltre IVA e contributo integrativo previdenziale**. Tale contratto prevedeva testualmente che l’incaricato definito “Consulente” “affiancherà il Sindaco per i seguenti aspetti “a) Lavori Pubblici e Manutenzioni; b) Edilizia Privata; c) Urbanistica”. “Successivamente venivano puntualizzate nel testo contrattuale le prestazioni da rendere nelle suddette materie, con la descrizione dei singoli procedimenti di competenza comunale nell’ambito dei quali il consulente avrebbe dovuto operare”. “L’incarico di supporto al Sindaco”, secondo parte attorea, “si connotava pertanto per essere non già di ausilio nell’esercizio di funzioni prettamente politiche di indirizzo e controllo dell’attività della struttura amministrativa, quanto di supporto specifico nell’esercizio di compiti tecnici, ordinariamente di competenza degli organi burocratici dell’ente”. La citazione continua rilevando che “il predetto incarico conferito al Molinari veniva prorogato numerose volte a seguito di autorizzazioni disposte con*

deliberazioni di Giunta Comunale (n. 56 del 4.5.2005, n. 86 del 1.7.2005, n.3 del 12.1.2006, n. 76 del 29.6.2006, n. 122 del 21.12.2006 e n. 98 del 13.12.2007) per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco Mantero sino ad aprile dell'anno 2008". "Per effetto del ripetuto reiterarsi del suddetto incarico il Comune risulta aver sostenuto complessivamente una spesa dell'ammontare di Euro 119.340,00 (€ 3.060,00x39), atteso che al consulente risulta essere stato liquidato regolarmente un compenso mensile di Euro 3.060,00 dal novembre 2004 all'aprile del 2008, escludendo unicamente la mensilità di agosto degli anni in questione, come risulta dai mandati di pagamento emessi dal Comune di Laglio". Tale compenso, ad avviso dell'organo requirente, costituisce danno erariale perché, in buona sostanza, erogato per un incarico conferito con provvedimenti illegittimi giacché emanati in violazione delle norme vigenti in materia. In particolare la Procura ritiene che sebbene "la Giunta abbia formalmente deliberato di conferire al Molinari un incarico di staff di supporto all'attività politica del Sindaco ex art. 90 d.lgs n. 267/2000, dall'esame della situazione sostanziale sottostante al predetto atto emerge in modo chiaro che nella fattispecie si sia proceduto al conferimento di un incarico professionale ad un esterno ai sensi dell'art. 110 co. 6 del Testo Unico enti locali". "Infatti le prestazioni dedotte in contratto divergono totalmente da quelle tipiche di supporto ad un organo politico, trattandosi di attività di carattere squisitamente tecnico-gestionali, connotandosi proprio per la natura eminentemente tecnica dei compiti elencati nel contratto". "Nel caso di specie"- precisa l'Organo requirente – "le materie oggetto di collaborazione sono esclusivamente quelle di natura tecnica (Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica) e i compiti attribuiti sono squisitamente istruttori – gestionali, propri dei funzionari tecnici incardinati presso l'ente locale (cfr. nell'ambito dei Lavori Pubblici "Tutte le attività demandate al R.d.p.", nell'ambito dell'Edilizia Privata "esame delle pratiche edilizie" "redazione dei provvedimenti di conclusione dei procedimenti", nell'ambito dell'Urbanistica "iter procedimentale di approvazione del P.R.G., delle sue

varianti”)”. La citazione richiama anche l'art. 47, comma 6, del Regolamento comunale dei servizi e degli uffici del Comune di Laglio il quale “*esclude espressamente ogni competenza e possibile coinvolgimento diretto degli uffici di supporto alle dirette dipendenze del Sindaco nell’ambito dell’attività gestionale. Il testo, infatti, dispone “Gli uffici di cui al comma 1, possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo esclusa ogni diretta competenza gestionale”*”.

Ciò posto, parte attorea ritiene che “*dalla semplice lettura del testo contrattuale emerge icu oculi che non si è trattato del conferimento di un incarico di staff, ma di una collaborazione esterna avente ad oggetto l’espletamento di ordinari compiti tecnico-gestionali, istituzionalmente di competenza degli uffici amministrativi dell’ente, che ha determinato una sostanziale ripetizione dell’attività istruttoria-valutativa, posto che i compiti assegnati al Molinari erano analoghi a quelli del responsabile del procedimento*”. La Procura prosegue rilevando che, nella fattispecie concreta, gli amministratori comunali siano ricorsi ad un professionista esterno in assenza dei presupposti normativamente stabiliti. In particolare:

1) “*Le prestazioni consulenziali tecniche attenevano all’ordinaria gestione dei procedimenti nelle materie dei Lavori Pubblici, dell’Edilizia e dell’Urbanistica. In altri termini le prestazioni richieste avevano la finalità di fornire quegli elementi istruttori, valutativi e di controllo necessari per l’assunzione degli atti inerenti i vari procedimenti trattati ordinariamente dall’Amministrazione comunale. E’ infatti palese che la gestione dei rapporti con i progettisti, con gli appaltatori o con i concessionari della P.A. (nell’ambito dei Lavori Pubblici) fosse un’attività di assoluta routine per l’ente locale, analogamente è evidente che l’esame delle pratiche edilizie, delle denunce di inizio attività, del calcolo dei contributi (oneri di urbanizzazione), nonché la verifica dell’attuazione dei piani esecutivi e la gestione del P.R.G.C. e delle varianti urbanistiche rappresentassero attività indefettibili nell’ambito di un normale espletamento delle funzioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Emerge*

dunque che nella fattispecie concreta la consulenza non avesse l'obiettivo di soddisfare un'esigenza di carattere peculiare e straordinario dell'ente locale".

"Si consideri altresì che, in palese contrasto con l'art. 7 d.lgs. n. 165/2001, che prescrive che gli incarichi esterni siano affidati per un periodo predeterminato, onde garantire un utilizzo limitato nel tempo ed evitare rapporti prossimi alla stabilità, la consulenza al Molinari -affidata originariamente per un periodo limitato di 6 mesi- è stata prorogata ripetutamente per un periodo complessivo di circa 4 anni, evidentemente in ragione del fatto che la finalità che si intendeva soddisfare non era caratterizzata da straordinarietà".

2) Per quanto sopra, *"l'elevata professionalità richiesta tanto dall'art. 110 co. 6 d.lgs. n. 267/2000 quanto dall'art. 7 co. 6 D.lgs n. 165/2001 non è quindi rilevabile nell'incarico che rileva in questa sede".*

3) Sarebbe assente anche il presupposto *"inerente alla mancanza nell'ambito dell'ente locale di personale idoneo allo svolgimento dei compiti esternalizzati. Infatti nel caso di specie nell'ambito della struttura comunale risulta prestare servizio sin dal 2004, quale dipendente a tempo indeterminato, l'arch. Paolo Bianchi, inquadrato quale funzionario tecnico categoria D (ex VII e VIII qualifica funzionale) del C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali. Il suddetto dipendente, munito di diploma di laurea, risulta appartenere come detto alla categoria "D", ovvero quella apicale per gli enti privi di dirigenza quale è il Comune di Laglio e come tale munito di elevata preparazione e conoscenze specialistiche".* In proposito l'Organo requirente osserva, altresì, che *"la nomina del Molinari non fu una sorta di scelta obbligata in conseguenza della rinuncia all'incarico di responsabile del servizio da parte dell'Arch. Bianchi come adombrato in sede di deduzioni. Invero l'Arch. Bianchi in data 2.11.2004 non si dimise dal proprio ruolo di tecnico, ma rinunciò semplicemente all'incarico formale di responsabile del servizio tecnico ed all'indennità accessoria collegata alla responsabilità di firma dei provvedimenti. Il medesimo inoltre in precedenza aveva evidenziato alla Giunta l'opportunità di*

supportare l'ufficio tecnico con personale ausiliario per compiti amministrativi. E' di tutta evidenza che la scelta della Giunta di nominare un consulente con funzioni istruttorie, di controllo e verifica nell'ambito dell'area tecnica non trovi corrispondenza nelle esigenze manifestate dall'Arch. Bianchi. Invero gli amministratori comunali anziché dotare il servizio tecnico di personale ausiliario-esecutivo a supporto del professionista interno, anche con forme contrattuali flessibili consentite nell'ambito della disciplina della gestione del personale dell'ente locale, con la nomina del Molinari hanno determinato una sorta di inutile appesantimento della struttura e duplicazione di funzioni. Risulta infatti che i compiti assegnati al consulente fossero sostanzialmente sovrapponibili a quelli del responsabile del procedimento (attribuiti all'Arch. Bianchi con provvedimento del Sindaco del 9.11.2004, cfr. doc. n. 16 allegato alle deduzioni), figura istituzionalizzata in via generale dagli artt. 5-6 l. n. 241/1990 e disciplinata altresì in varie disposizioni settoriali (art 20 d.p.r. 6.6.2001 n. 380 in materia edilizia, art. 10 d.lgs. 12.4.2006 n. 163 in materia di LL.PP)".

4) Il consulente è privo del diploma di laurea e pertanto, sempre secondo tesi attorea, *"privo di un titolo adeguato allo svolgimento dei compiti attribuiti. Infatti per la legittimità degli incarichi di collaborazione professionale, segnatamente in specifici settori tecnici, è necessaria una puntuale qualificazione dell'incaricato, attestata inequivocamente dal diploma di laurea nel pertinente settore. Del resto per l'esercizio dei compiti attribuiti al Molinari è richiesta ordinariamente una competenza tecnica posseduta dal personale dipendente della categoria "D", che -come già detto- è munito del diploma di laurea".*

La Procura, in ragione di quanto sopra, ritiene che nella determinazione dell'eventuale danno non possa tenersi conto di alcuna utilità derivata dall'attività del Molinari perché egli non solo è privo di adeguato titolo professionale (quale il diploma di laurea), ma *"ha svolto un'attività istruttoria e valutativa del tutto analoga a quella già espletata dal responsabile del procedimento Arch. Bianchi, procedendo essenzialmente a svolgere funzioni di controllore*

dell'istruttoria. Nelle deduzioni difensive del resto gli interessati hanno affermato che il conferimento dell'incarico del Molinari è stato deciso al fine di fornire al Sindaco, divenuto titolare del potere di firma dei provvedimenti dell'area tecnica, un collaboratore che potesse supportarlo nell'attività di verifica delle risultanze istruttorie ovvero che potesse assicurare il medesimo circa la "regolarità dell'attività amministrativa". Ne consegue pertanto che alcuna concreta utilità è derivata a favore dell'Amministrazione comunale".

L'Organo requirente, che richiama anche giurisprudenza di questa Corte, ritiene che il comportamento dei convenuti sia connotato da colpa grave *"considerata l'assoluta chiarezza delle norme disciplinanti la materia, che peraltro, all'epoca dei fatti, non erano neppure di recente emanazione; infatti le previsioni di cui al d.lgs n. 267/2000 e al d.lgs. n. 165/2001 in sostanza reiterano le analoghe disposizioni già contenute nella legge n. 142/1990 e nel d.lgs. n. 29/1993; conseguentemente non può escludersi un certo grado di consapevolezza di agire contra ius, sicché la condotta ascritta ai componenti della Giunta ed al Segretario Comunale risulta porsi al limite tra la colpa cosciente e il dolo"*

Quanto al danno da addebitare, con riferimento al danno risarcibile (**euro 119.340,00**), la Procura chiede che esso vada determinato *"sulla base del differente apporto causale della condotta di ciascuno in relazione al verificarsi dell'evento dannoso"*. E così: *"al Sindaco avv. Giuseppe Mantero, che ha sottoscritto il contratto ed ha presieduto le sedute dell'organo esecutivo in cui si è deliberato il conferimento dell'incarico di supporto a proprio favore (incarico di cui è stato chiaramente il principale propugnatore anche in ragione del rapporto di diretta collaborazione che ha inteso instaurare con il consulente) va ascritta una quota di danno pari al 50% del totale per un importo di **Euro 59.670,00**". Agli assessori arch. Luigi Brenna, Flavio Martinelli e Riva Daniele, che hanno concorso alle decisioni di conferimento dell'incarico esterno e di autorizzazione alle successive proroghe sino al 2007, nonché al segretario comunale dr.ssa Rosaria D'Arpa che, pur partecipando a tutte le sedute della*

*Giunta comunale non ha fatto rilevare un proprio avviso contrario, evidenziando la palese illegittimità delle decisioni, deve essere ascritta una prima quota di danno, da suddividersi in parti uguali, di **Euro 53.550,00 (50% della spesa dal 2004 al 2007) per un importo per ognuno di essi di Euro 13.387,50.** Inoltre ai medesimi, unitamente al sig. Reina Luciano, presente alla seduta di Giunta del 13.12.2007, deve essere ascritta ulteriore quota di danno, da suddividersi in parti uguali, di **Euro 6.120,00 (50% della spesa sostenuta per il 2008), per un importo per ognuno di essi di Euro 1.224,00.** Agli assessori Brenna, Martinelli e Riva, nonché al segretario dr.ssa D'Arpa va dunque imputato singolarmente un danno di **Euro 14.611,50 (€ 13.387,50+1224,00) mentre al solo Reina va imputato un danno di Euro 1.224,00**".*

Con memoria depositata in data 31 ottobre 2011, gli avvocati Tumbiolo e Murgia, per i convenuti, hanno contestato le domande della Procura attrice chiedendo, con dovizia di argomentazioni, :

***"nel merito, in via preliminare:** accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del Comune di Laglio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994";*

***"nel merito, in via principale:** accertare e dichiarare la legittimità dell'operato di tutti i convenuti e, per l'effetto, respingere la domanda di risarcimento svolta nei loro confronti, poiché infondata in fatto e in diritto";*

***"nel merito, in via subordinata:** in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di dolo e colpa grave in capo ai convenuti e, per l'effetto, respingere la domanda di risarcimento svolta nei loro confronti, poiché infondata in fatto e in diritto";*

***"nel merito, in via ulteriormente subordinata:** nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in favore del Comune di Laglio, determinare i danni effettivamente patiti dall'Amministrazione, compensare gli stessi con tutte le utilità dalla*

medesima conseguite a seguito degli atti in contestazione e, in ogni caso, provvedere alla riduzione degli eventuali residui danni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934”;

“in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale di cui alle pagg.49-53 della memoria di costituzione e risposta”, da intendersi integralmente qui riportati, e relativi tutti a dimostrare l'attività concretamente svolta dal consulente Sergio Molinari.

Le tesi difensive si basano, per un verso, sull'eccezione di prescrizione del risarcimento del danno richiesto in quanto *“l'asserito danno è connesso a ciascun esborso mensile effettuato dall'Amministrazione, in relazione alla prestazione lavorativa fornita da Sergio Molinari; di conseguenza, vengono a maturazione una pluralità di termini prescrizionali decorrenti dal pagamento dei singoli ratei stipendiali”*. *“Ciò premesso, è “in ogni caso” prescritta la domanda di risarcimento riguardo a tutti i pagamenti eseguiti oltre il quinquennio, che deve computarsi rispetto alla data di notificazione dell'atto di citazione da parte della Procura regionale (ovvero dal 3 marzo 2011)”*. *“La citazione, infatti, è l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui solo la Procura è titolare. Dunque, causa la prescrizione, in questa sede non può essere accolta la domanda di risarcimento per tutti i pagamenti effettuati a favore di Sergio Molinari anteriormente al mese di marzo 2006”*. Per altro verso, la difesa ritiene che l'incarico sia conforme a legge in ragione delle circostanze fattuali che diedero luogo all'affidamento del medesimo: la rinuncia alla responsabilità di servizio tecnico da parte dell'arch. Bianchi e la nuova organizzazione dell'Ufficio. Il Sindaco Giuseppe Mantero assunse il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Laglio e, con la giunta, costituì l'ufficio di staff con compiti sostanzialmente gestionali (pag. 10 della memoria) : *“Sergio Molinari predispose tutti gli atti di gestione e le determinazioni dell'Ufficio tecnico di poi emanate dal Sindaco in qualità di responsabile del servizio, avvalendosi*

dell'attività istruttoria dell'arch. Paolo Bianchi e svolgendo pure autonomamente attività di istruttoria delle pratiche, anche oltre l'impegno orario (12 ore settimanali) convenuto nell'incarico professionale". L'ufficio di staff così individuato, ad avviso della difesa, rispetta il dettato normativo di cui all'art 90 T.U.E.L. In particolare, con la costituzione di tale ufficio – sempre secondo la difesa – “le scelte dell'Amministrazione sono state la risposta ad esigenze oggettive dell'Ente, attuate con l'impiego degli strumenti che le leggi e l'ordinamento comunale metteva a disposizione; all'epoca l'Ufficio registrava difficoltà anche e soprattutto nello svolgimento dell'attività ordinaria”. La difesa sostiene altresì che l'incarico “non confliggeva neppure con il disposto dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina il caso – diverso dal quello in esame – del conferimento di un incarico di collaborazione esterna”. “Detto articolo 7, comma 6, (quanto meno nella formulazione vigente all'epoca del conferimento dell'incarico a favore del p.i.e. Sergio Molinari) stabiliva:

«6. Per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio [cfr. le diverse segnalazioni dell'arch. Paolo Bianchi – ndr], le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

Il contratto stipulato tra il Comune di Laglio e il p.i.e. Sergio Molinari era completo sotto tutti i suddetti aspetti:

- l'Ufficio non era in grado di fare fronte alla mole di lavoro corrente con il personale a disposizione (un solo tecnico con contratto part time);
- l'incarico conferito al p.i.e. Molinari aveva un termine, un oggetto e un compenso precisamente determinati;
- il p.i.e. Sergio Molinari era un “esperto di provata competenza”: basti il curriculum vitae presentato all'epoca dal tecnico, il quale vantava numerose collaborazioni, sia in qualità di consulente sia in qualità di Responsabile del Servizio, con diverse Pubbliche Amministrazioni

a partire dal 1978!” La memoria, quanto alla colpa grave, rileva che occorre considerare i seguenti dati fattuali che, per l'appunto, la escluderebbero:

-“ al momento della nomina del collaboratore esterno l'Ufficio tecnico comunale era privo di un Responsabile del Servizio con capacità tecniche;

- attribuitosi l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico Giuseppe Mantero ha rinunciato a percepire qualsiasi indennità di funzione;

- lo strumento dell'Ufficio di “staff” è pacificamente previsto sia dallo Statuto comunale sia dal “Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici”;

- nel caso di cui si tratta ricorrevano anche i presupposti per l'applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2001 e il p.i.e. Sergio Molinari era dotato di capacità tecniche e di esperienza per ricoprire (in astratto) il ruolo di Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Laglio;

- con il contributo del p.i.e. Sergio Molinari l'azione amministrativa è stata più efficace e sono stati raggiunti importanti obiettivi dell'Amministrazione.

Ammesso (non concesso) che negli atti oggetto d'esame siano riscontrabili profili di illegittimità- conclude la difesa- é documentato che i mezzi finanziari pubblici ed il patrimonio pubblico sono stati utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici di cui è attributario l'Ente comunale: ciò vale ad escludere che la condotta tenuta dai convenuti sia contraddistinta da colpa grave (consistente in una negligenza, imprudenza, imperizia particolarmente intensa), o peggio, colpa cosciente come si sostiene dalla Procura”.

Circa la quantificazione del danno, la memoria sottolinea che va comunque valutata l'utilità conseguita dalla prestazione lavorativa del consulente e che “il Sindaco non ha ricevuto alcun “trattamento economico accessorio”, composto da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, che – ai sensi dell'art. 10 del CCNL dei dipendenti delle Regioni e delle Autonomie locali del 31 marzo 1999 – qualsiasi responsabile del servizio comunale ha diritto a percepire”.

Tale trattamento accessorio, sempre secondo la difesa, sarebbe pari ad un importo

complessivo lordo di € 76.642,19= (€ 61.313,75=, quale indennità di posizione, oltre a € 15.328,44=, quale indennità di risultato) ; esso dovrebbe “essere sottratto alla somma indicata dalla Procura della Repubblica quale danno” . Dovrebbe essere sottratto, sempre ad avviso della difesa, anche l'importo dello stipendio tabellare lordo “della prestazione di un lavoratore dipendente part time (12 ore settimanali) della categoria D1” che corrisponde ad un costo per il Comune pari ad € 34.560,50. Da ultimo, la difesa chiede l'applicazione del potere riduttivo.

All'udienza pubblica le parti presenti hanno illustrato e sviluppato, con dovizia di argomentazioni, le tesi già contenute negli atti depositati, confermando le conclusioni già rassegnate.

Al termine del dibattimento, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio ritiene, preliminarmente, di accogliere in parte l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata dalla difesa.

Va in proposito premesso che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 14.1.1994 n. 20 (come successivamente modificato dalla legge 20.12.1996 n. 639), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Il “dies a quo”, dunque, è quello in cui si è verificato il “fatto dannoso” e tale data è stata identificata dalla giurisprudenza in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto. Nella fattispecie all'esame, esso è costituito da ciascun pagamento delle prestazioni lavorative del p.i.e. Sergio Molinari, effettuato dall'amministrazione comunale con mandati aventi date distinte; il “dies a quo”, pertanto, è quello dell'effettivo pagamento come risulta dai suddetti mandati.

Invero “fino alle note sentenze n. 14/QM/2000 e n. 6/QM/2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte, che hanno riconosciuto effetto interruttivo anche all’invito a dedurre, l’orientamento predominante nella giurisprudenza di questa stessa Corte, conforme a quello storico, era nel senso che solo la danneggiata P.A. potesse adottare atti interruttivi della prescrizione (anche mediante la costituzione di parte civile); al presente la giurisprudenza è orientata per la legittimazione sia della P.A. sia della Procura erariale all’adozione di atti interruttivi della prescrizione: la prima in quanto titolare del diritto risarcitorio; la seconda in quanto soggetto legittimato in via esclusiva alla tutela giudiziale del diritto stesso” (cf., tra le tante, Sezione III Appello n. 305-786/2010 e 52/2011; Sezione I Appello n.153/2011). Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale consolidata giurisprudenza e rileva che il Comune di Laglio, in data 28 luglio 2010 (per la convenuta D’ARPA) e in data 22 luglio 2010 (per i convenuti MANTERO, BRENNNA, MARTINELLI, RIVA), ha emanato due atti di costituzione in mora, idonei - in ciò dissentendo con quanto statuito con la sentenza 1198/2003 di questa Sezione (non seguita, allo stato, né in sede di appello né dalla Consulta) - ad interrompere la prescrizione (cf., tra le tante, Corte dei conti, Sez Giur. Lombardia, sent. n. 284/08; 540/08; 131/10). Il convenuto REINA ha partecipato unicamente alla deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 13.12.2007 e, pertanto, non si pone alcuna questione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a lui richiesto.

L’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in conclusione, è accolta con riferimento ai pagamenti effettuati con mandati sino al maggio 2005, pari a mesi sette – da novembre 2004 a maggio 2005 – per un importo di euro 21.420,00 (ventunomilaquattrocentoventi//00); il pagamento delle prestazioni lavorative dei mesi di giugno e luglio 2005, infatti, è avvenuto in data 8 settembre 2005, come espressamente indicato nei relativi mandati.

Il danno risarcibile secondo ricostruzione attorea, pertanto, è rideterminato in **euro 97.920,00 (euro novantasettemilanovecentoventi//00)**.

Il Collegio, passando al merito, ritiene che la fattispecie concreta dedotta in giudizio, la quale si caratterizza - tra l'altro - per la presenza di una pluralità di atti, provvedimenti e contratto individuale di lavoro, vada considerata in modo unitario e non frammentato. Tale punto di vista si fonda, sostanzialmente, sul legame strumentale, funzionale e teleologico esistente tra atti, provvedimenti amministrativi e conseguenti comportamenti, anche distanti tra loro temporalmente, illustrati in narrativa e posti a base della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura.

Ritiene questo Collegio opportuno, preliminarmente e sinteticamente, illustrare la normativa e la stessa giurisprudenza, in tema di conferimento d'incarichi di collaborazione da parte di pubbliche amministrazioni. In passato, le norme non disciplinavano in via generale la fattispecie, se non per casi particolari: cf. l'art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - T.U. sugli impiegati civili dello Stato, che disciplinava gli incarichi conferiti dai ministri a professori universitari ed esperti di analoga qualificazione. Altre normative specifiche vietavano, in determinate ipotesi, il conferimento d'incarichi esterni: si citano, al riguardo, l'art. 1 del D.P.R. 28 maggio 1981, n. 247; l'art. 1 del d.l. 26 novembre 1981, n. 678, conv. con legge 26 gennaio 1982, n. 12, sul blocco degli organici delle USL; infine, l'art. 14, comma 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207, recante la disciplina transitoria per l'inquadramento del personale non di ruolo delle USL.

Le riforme recenti - tanto quelle riguardanti gli enti locali, quanto le norme generali sull'organizzazione dei pubblici uffici - si sono preoccupate, opportunamente, di disciplinare la fattispecie, con la fissazione di regole e principi che peraltro già da diversi anni avevano trovato ampia considerazione nella giurisprudenza contabile.

La prima disposizione di legge in materia, in ordine di tempo, è stata dettata per gli enti locali dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127; la norma è stata poi trasfusa nell'art. 110 del T.U. n. 267/2000.

Per la generalità degli enti pubblici, opera invece l'art. 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (già D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza e per esigenze cui non possano far fronte con le risorse interne. Differenti sono le regole per il conferimento degli incarichi da parte dei Ministri, definite con il regolamento approvato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338.

La crescita del fenomeno e l'utilizzo improprio delle collaborazioni negli ultimi anni, hanno portato il legislatore, in sede di legge finanziaria - v. gli artt. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ad intervenire in materia con disposizioni restrittive ai fini del contenimento della spesa; sempre al medesimo scopo di contenere le relative spese, l'articolo 1, commi 9 e 11 del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, poneva un limite alla spesa per gli incarichi per le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, prevedendo altresì che l'affidamento d'incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 1, comma 9, "... costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

In ordine a tale normativa è intervenuta la circolare della Funzione pubblica n. 4 del 15.7.2004, nella quale si afferma (in piena sintonia con la giurisprudenza della Corte dei conti nella materia, puntualmente richiamata) che la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione sussiste solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo; l'affidamento dell'incarico a terzi può dunque avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione

non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno.

Per completezza, può poi precisarsi che le disposizioni dei commi 9 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 191/2004 hanno cessato di essere in vigore il 31 dicembre 2004 e sono state sostituite, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dall'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il cui contenuto è stato peraltro illustrato dalle SS.RR. della Corte dei conti, con deliberazione n. 6/2005, "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)". Più in particolare, il comma 11 dispone che il conferimento dell'incarico deve essere adeguatamente motivato ed "... è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi di eventi straordinari". Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali non economici e le regioni possono quindi conferire incarichi esterni solo nei casi previsti dalla legge nazionale o dalle leggi regionali, salvi gli eventi straordinari. La norma ha poi confermato il limite della spesa per il conferimento degli incarichi esterni, determinandolo nell'importo erogato per lo stesso oggetto nel 2004.

Il D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006 e la legge finanziaria n. 244/2007 per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57 e 76), con diverse disposizioni, hanno da ultimo definito ulteriormente il già articolato regime delle collaborazioni esterne nella P.A., consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata, con apposita modifica del testo dell'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001. I principi recati da tali ultime normative – che sostanzialmente confermano quelli già in vigore – sono stati oggetto anch'essi di apposita deliberazione della Corte dei conti, Sez. autonomie, n. 6/2008, che ha precisato i criteri interpretativi.

Per quel che riguarda invece la posizione della giurisprudenza, va evidenziato come il conferimento d'incarichi a soggetti esterni all'amministrazione abbia costituito, e costituisca tuttora, una fattispecie ricorrente in tema di responsabilità amministrativa. E' possibile cogliere, nella giurisprudenza della Corte dei conti, principi e criteri direttivi in grado di orientare utilmente l'interprete e l'operatore, pur nella varietà e complessità delle situazioni concrete. I su detti principi e criteri da seguire, a proposito dell'attribuzione d'incarichi, sono, in linea di massima: a) il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze; b) l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa ma anzi la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto; c) l'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità; d) l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente; e) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria; f) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata; g) l'incarico non deve essere generico od indeterminato; h) i criteri di conferimento non debbono essere generici; ne consegue l'illegittimità e la sussistenza di un danno erariale a fronte di un incarico assolutamente generico e non motivato. Si possono citare in proposito, ex multis, Corte dei conti, Sez. I, 2 settembre 2008, n. 393, 17 settembre 2007, n. 248 e 31 maggio 2005, n. 187; Sez. II, 11 giugno 2001, n. 208; Sez. III, 6 febbraio 2006, n. 74 e 13 aprile 2005 n. 183; Sez. sic. appello, 2 aprile 2002, n. 46 e 1 agosto 2000, n. 100; Sez. riun. 12 giugno 1998, n. 27. Anche la Sezione controllo enti di questa Corte, già nella deliberazione 22 luglio 1994, n. 33, aveva rappresentato la necessità di evitare che l'affidamento d'incarichi a terzi si traducesse in forme atipiche di assunzione, con la conseguente elusione delle disposizioni sul reclutamento e delle norme in materia di contenimento della spesa.

La posizione della giurisprudenza contabile, sopra illustrata, è stata tenuta presente sia dal Legislatore sia dalla stessa Funzione Pubblica, in sede di adeguamento e interpretazione della normativa successivamente intervenuta nella materia (cf., in identici termini, Corte dei conti, Sez. Prima Centrale Appello sent. n.145/09).

Ciascuno dei requisiti sopra indicati – lettere da a) ad h) - è essenziale ai fini della liceità dell'incarico, per cui l'accertamento del difetto di uno solo dei presupposti sopra indicati è sufficiente a qualificarlo come illecito; in proposito si ritiene utile sottolineare che il fine del citato art. 7 è quello di escludere che sia affidato, con incarichi, l'espletamento di normali attività che potrebbero essere svolte dal personale interno.

La disciplina in esso dettata vuole evitare, dunque, che si possa verificare uno spreco di risorse dell'ente pubblico, mascherando per consulenza un'attività che può essere svolta da personale interno dell'Amministrazione, già da quest'ultima retribuito (Corte dei conti, Sez. Lazio, 18.08.2009, n. 1660).

La Pubblica Amministrazione, in conformità al dettato di cui all'art. 97 della Costituzione, deve infatti uniformare i propri comportamenti ai criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità dei quali per ius receptum, diviene corollario il principio secondo cui la stessa, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto (Corte dei conti, Sez. Sardegna, 18.09.2008, n. 1831; Corte dei conti, Sez. Lazio, 12.05.2008, n. 787).

Tanto premesso, il Collegio osserva che l'esame della documentazione depositata sia dalla Procura sia dalla difesa a sostegno delle rispettive tesi, evidenzia che le prestazioni lavorative richieste al p.i.e. Sergio Molinari, dedotte in contratto, ineriscono ad attività di carattere squisitamente tecnico-gestionale. Sul punto non vi è contestazione perché la difesa espressamente (pag. 10 e segg. della memoria difensiva) afferma che *“Nel corso del rapporto con l'Amministrazione comunale di Laglio, Sergio Molinari predispose tutti gli atti di gestione e*

le determinazioni dell'Ufficio tecnico di poi emanate dal Sindaco in qualità di responsabile del servizio, avvalendosi dell'attività istruttoria dell'arch. Paolo Bianchi e svolgendo pure autonomamente attività di istruttoria delle pratiche, anche oltre l'impegno orario (12 ore settimanali) convenuto nell'incarico professionale". A ciò segue un elenco, documentato, dei "procedimenti più significativi e complessi seguiti interamente dal solo Sergio Molinari" [lettere da **a)** sino a **q)** della memoria]. Ciò posto, si respinge - perché ininfluente - la richiesta di prova testimoniale al riguardo.

Altra specifica connotazione della prestazione lavorativa del Molinari è stata la continuità: dall'iniziale previsione di mesi sei si è passati, con le delibere di proroga indicate in narrativa, a ben oltre tre anni di attività espletata. Tali rilevazioni fattuali, ad avviso del Collegio, valgono ad escludere che la fattispecie concreta rientri sia nella previsione normativa ex art. 90 d.lgs n. 267/2000, poiché i compiti svolti non attengono alle funzioni di indirizzo e controllo previsti dalla norma indicata, sia nella previsione normativa di cui all'art. 110 d.lgs n. 267/2000, perché per un verso la norma citata prevede, tra l'altro, che i contratti a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva, di dirigenti e alte specializzazioni possano essere stipulati "*solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente*" (nell'amministrazione comunale era presente, come detto, l'arch. Bianchi) e, per altro verso, la temporaneità ed i limiti del rapporto normativamente previsto non possono essere elusi, come avviene nella fattispecie considerata in ragione delle proroghe del termine del contratto inizialmente stipulato, e determinare un sostanziale incardinamento del Molinari nel personale dell'amministrazione comunale.

Il difetto dei requisiti sopra indicati, essenziali per legittimare l'affidamento di attività istituzionale, è da solo sufficiente a qualificare come illecito l'incarico affidato al Molinari.

Anche se tali osservazioni hanno rilievo assorbente ed esimono dall'esame analitico degli altri profili d'illegittimità e illiceità di affidamento dell'incarico di cui trattasi, il Collegio –

considerando il contenuto effettivo dell'incarico e della durata dello stesso - ritiene di puntualizzare che la fattispecie concreta si connota, in buona sostanza, come incardinamento del p.i.e. Sergio Molinari nella struttura amministrativa, con elusione della normazione vigente in materia e violazione dei principi e delle regole che attengono all'imparzialità e buon andamento della P.A.

In merito all'elemento soggettivo dell'illecito, il Collegio ritiene che si tratti di colpa grave, considerate le chiarissime previsioni normative concernenti i requisiti di legittimità del conferimento d'incarichi all'esterno, violate nel caso di specie.

Il profilo d'illiceità accertato incide anche sulla valutazione dei vantaggi comunque conseguiti, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, L. n.20/1994 in base al quale "nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità".

Occorre verificare e valutare se il medesimo fatto generatore del danno ha anche determinato un vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti; accertamento dell'effettività dell'utilitas conseguita; rispondenza della stessa utilitas ai fini istituzionali dell'Amministrazione che li riceve (Corte dei conti, Sez. Lazio, 12.05.2008, n. 787). Il Collegio, in proposito, osserva che l'incarico di cui trattasi ha rivestito carattere d'illiceità, tra l'altro, per il carattere ordinario e continuato dei compiti svolti e, pertanto, l'Ente danneggiato non ha tratto alcuna utilità in ragione della non compiuta utilizzazione e valorizzazione delle professionalità interne, per cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si può ridurre o elidere il danno accertato: ciò in quanto nel giudizio di responsabilità non possono essere invocati, come fa la difesa, a titolo di esimenti elementi e circostanze che attengono alla gestione globale dell'ente o struttura amministrativa. (cf., in termini sostanzialmente identici, Corte dei conti, Sez. Giur. Lomb. Sent. n. 648/2009 e Sez. Terza Centrale Appello sent. n.

3/2003). Nondimeno si ravvisano, nella vicenda in esame, elementi (difficoltà strutturali e operative del Comune, segnatamente dell'Ufficio Tecnico a causa di insufficienza di personale) i quali, pur non potendo costituire esimenti di responsabilità, sono, tuttavia, idonei a giustificare l'esercizio del potere riduttivo attribuito al Giudice contabile e, pertanto, il danno addebitabile non sarà rivalutato. (art. 52 TUCL n. 1214 del 1934).

Per tutto quanto esposto, la somma complessiva di **euro 97.920,00 (euro novantasettemilanovecentoventi//00)**, erogata per l'incarico oggetto del giudizio, costituisce danno patrimoniale diretto addebitabile ai convenuti secondo la seguente ripartizione che tiene conto dell'apporto causale di ciascuno di essi e dell'effettiva partecipazione dei convenuti alle deliberazioni della Giunta:

- **Giuseppe Mantero: euro 48.960,00 (quarantottomilanovecentosessanta//00)**, pari al 50% del danno addebitabile, perché, nella qualità di Sindaco, ha sottoscritto il contratto ed ha presieduto le sedute dell'organo esecutivo in cui si è deliberato il conferimento dell'incarico di supporto a proprio favore (incarico di cui è stato chiaramente il principale propugnatore anche in ragione del rapporto di diretta collaborazione che ha inteso instaurare con il consulente) ;
- **Rosaria D'Arpa: euro 19.584,00 (diciannovemilacinquecentottantaquattro//00)**, pari al 20% del danno addebitabile, perché, nella qualità di segretario comunale, pur partecipando a tutte le sedute della Giunta comunale, non ha fatto rilevare un proprio avviso contrario, evidenziando la palese illegittimità delle decisioni;
- **Luigi Brenna: euro 10.404,00 (diecimilaquattrocentoquattro//00)** perché ha concorso alla decisione di conferimento dell'incarico e relative proroghe;
- **Flavio Martinelli: euro 10.404,00 (diecimilaquattrocentoquattro//00)** perché ha concorso alla decisione di conferimento dell'incarico e relative proroghe;

- **Daniele Riva: euro 7.650,00(settemilaseicentocinquanta//00)** perché ha concorso alla decisione di conferimento dell'incarico e relative proroghe, con esclusione delle proroghe disposte con le del. n. 56 e 86 del 2005 in quanto assente alle riunioni di Giunta;
- **Luciano Reina: euro 918,00 (novecentodiciotto//00)** perché ha concorso unicamente alla proroga dell'incarico nell'anno 2008 (mesi quattro).

In applicazione della regola della soccombenza, i convenuti sono condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura con atto di citazione in data 14 febbraio 2011:

Condanna:

- **Giuseppe Mantero** al pagamento, in favore del Comune di Laglio, dell'importo complessivo di **euro 48.960,00 (quarantottomilanovecentosessanta//00);**
- **Rosaria D'Arpa** al pagamento, in favore del Comune di Laglio, dell'importo complessivo di **euro 19.584,00 (diciannovemilacinquecentottantaquattro//00);**
- **Luigi Brenna** al pagamento, in favore del Comune di Laglio, dell'importo complessivo di **euro 10.404,00 (diecimilaquattrocentoquattro//00);**
- **Flavio Martinelli** al pagamento, in favore del Comune di Laglio, dell'importo complessivo di **euro 10.404,00 (diecimilaquattrocentoquattro//00);**

- **Daniele Riva** al pagamento, in favore del Comune di Laglio, dell'importo complessivo di **euro 7.650,00(settemilaseicentocinquanta//00)**;
- **Luciano Reina** al pagamento, in favore del Comune di Laglio, dell'importo complessivo di **euro 918,00 (novecentodiciotto//00)**.

Tali importi, comprensivi di rivalutazione per l'esercizio del potere riduttivo, vanno incrementati degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. Le spese del giudizio, che si liquidano in euro , seguono la soccombenza.

Esse, nella misura del 50%, pari ad euro

sono a carico di **Giuseppe Mantero**; del 20%, pari ad euro

sono a carico di **Rosaria D'Arpa**; dell'11%, pari ad euro

sono a carico di **Luigi Brenna**; dell'11%, pari ad euro , sono a carico di **Flavio Martinelli**; del 7%, pari ad euro , sono a carico di **Daniele Riva**; dell'1%, pari ad euro , sono a carico di **Luciano Reina**.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 23 novembre 2011.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Cons. Donato Maria Fino)

(Dott. Claudio Galtieri)

Depositata in Segreteria il 24/01/2012

IL DIRIGENTE